

## ACCORDO AGGIUNTIVO

### alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana

La REPUBBLICA DI SAN MARINO e la REPUBBLICA ITALIANA, hanno convenuto di modificare l'art. 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939, già modificato con gli Accordi aggiuntivi alla detta Convenzione firmati a Roma il 12 aprile 1942 ed il 16 luglio 1946, come segue :

« In corrispettivo delle rinuncie fatte dal Governo della Repubblica di San Marino negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma e 47, il Governo stesso riceverà dal Governo della Repubblica Italiana 90 milioni di lire annue dal 1946 in poi, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, ivi comprese quelle di bollo e di quietanza ».

Il presente Accordo sarà ratificato. Esso entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma al più presto possibile.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari italiano e sammarinese hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma in duplice esemplare aventi ambedue uguale valore, alla data del 24 marzo 1948.

*Per la Repubblica di San Marino*



*Per la Repubblica Italiana*

